






# Comune di Ragusa

## PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

*(Art. 6 della L. 26/10/1995, n. 447)*

## REGOLAMENTO

## PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



**Il Progettista**  
**Arch. Marco Antonio Cocciadiferro**

**Struttura di supporto**  
**ITINERA Studio Associato**



**Ragusa, febbraio 2021**

# Sommario

<u>PREMESSA</u>	4
<u>TITOLO I – Finalità della classificazione acustica nel territorio comunale</u>	4
<u>Art. 1: Tutela dall'inquinamento acustico e classificazione acustica</u>	4
<u>Art. 2: Obiettivi della classificazione acustica</u>	4
<u>Art. 3: Effetti della classificazione acustica sugli strumenti urbanistici</u>	4
<u>Art. 4: Particolari ambiti di applicazione della classificazione acustica</u>	5
<u>Art. 5: Aggiornamento e revisione della classificazione acustica</u>	5
<u>TITOLO II – Finalità generali per la tutela dall'inquinamento acustico</u>	5
<u>Art. 6: Campo di applicazione</u>	5
<u>Art.7: Definizioni</u>	6
<u>Art.8: Valori limite assoluti e differenziali</u>	7
<u>TITOLO III - Modalità ed adempimenti al fine del rilascio di permessi di costruire e autorizzazioni all'esercizio di attività nonché della redazione di strumenti urbanistici</u>	9
<u>Art.9: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico</u>	9
<u>Art.10: Relazione previsionale d'impatto acustico (DPIA)</u>	9
<u>Art.11: Relazione previsionale del clima acustico (VPCA)</u>	10
<u>Art 12: Valutazione Previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici</u>	11
<u>Art.13: Modalità di presentazione della documentazione e controllo (URBIX)</u>	11
<u>Art.14: Semplificazione delle procedure amministrative</u>	12
<u>TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI</u>	12
<u>Art. 15: Campo di applicazione/definizioni</u>	12
<u>Art. 16: Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati e discoteche. Semplificazione documentazione impatto acustico</u>	12
<u>Art. 17: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM 215/99</u>	13
<u>Art. 18 Rumore prodotto da impianti tecnologici interni agli edifici</u>	13
<u>Art. 19: Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, aree mercato</u>	14
<u>TITOLO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE</u>	14
<u>Art. 20: Campo di applicazione</u>	14
<u>Art. 21: Aree destinate ad Attività di intrattenimento e spettacolo</u>	14
<u>Art. 22: Orari, durata delle manifestazioni e limiti acustici per le aree indicate all'art. 21</u>	15
<u>Art. 23: Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui all'art. 21</u>	15
<u>Art. 24: Orari, durata delle manifestazioni e limiti acustici per le aree di cui all'art.23</u>	16
<u>Art. 25: Piccoli Spettacoli e trattenimenti nei pubblici esercizi</u>	16
<u>Art. 26: Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee</u>	17
<u>Art. 27: Autorizzazioni in deroga per cantieri edili</u>	18
<u>Art. 28: Limiti di immissione sonora e orari per deroghe cantieri temporanei</u>	19

<a href="#">Art. 29: Emergenze</a>	20
<a href="#">Art. 30: Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità</a>	20
<a href="#">Art. 31: Altre attività non disciplinate dalla L.447/95</a>	20
<a href="#">TITOLO VI - CONTROLLI, SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E DISPOSIZIONI FINALI</a>	21
<a href="#">Art. 32: Controlli</a>	21
<a href="#">Art. 33: Sanzioni e provvedimenti amministrativi</a>	21
<a href="#">Art. 34: Poteri del Sindaco</a>	21
<a href="#">Art. 35: Poteri dei Dirigenti</a>	22
<a href="#">Art. 36: Entrata in vigore</a>	22
<a href="#">Art. 37: Abrogazione e validità</a>	22
<a href="#">Allegato 1- art.10</a>	23
<a href="#">RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO</a>	23
<a href="#">ALLEGATO 2- art. 11</a>	24
<a href="#">VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO</a>	24
<a href="#">ALLEGATO 3 - art. 9</a>	25
<a href="#">VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI</a>	25
<a href="#">ALLEGATO 4 - art. 9</a>	26
<a href="#">DICHIARAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI</a>	26
<a href="#">ALLEGATO 5 - art. 13</a>	28
<a href="#">DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI IMPATTO ACUSTICO</a>	28
<a href="#">ALLEGATO 5 bis - art. 13</a>	31
<a href="#">Elenco attività a bassa rumorosità ai sensi art. 4, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 contenuto nell'Allegato B - (previsto dall'articolo 4)</a>	31
<a href="#">ALLEGATO 6 - art. 26</a>	33
<a href="#">DOMANDA DI DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE</a>	33
<a href="#">ALLEGATO 7 - art. 27</a>	34
<a href="#">DOMANDA DI DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE</a>	34
<a href="#">ALLEGATO 8 - art. 26</a>	35
<a href="#">DOMANDA DI DEROGA DI TIPO COMPLETO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE</a>	35
<a href="#">ALLEGATO 9 – art. 27</a>	36
<a href="#">DOMANDA DI DEROGA DI TIPO COMPLETO PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE</a>	36
<a href="#">Allegato 10 – art 21</a>	38
<a href="#">Oggetto: DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI (L. 26.10.1995 n° 447)</a>	38

## **PREMESSA**

Il presente regolamento fa parte integrante del Piano Comunale di Classificazione Acustica e tiene conto dell'impatto della classificazione acustica sugli strumenti urbanistici e sugli adempimenti relativi ai permessi di costruire e sulla disciplina delle attività permanenti e temporanee. Esso è stato suddiviso per Titoli, che, per grandi linee, affrontano i temi dell'inquinamento acustico:

- classificazione
- rilascio dei permessi di costruire
- attività rumorose permanenti e temporanee
- cantieri edili
- altre attività rumorose
- la disciplina delle sanzioni.

## **TITOLO I – Finalità della classificazione acustica nel territorio comunale**

### **Art. 1: Tutela dall'inquinamento acustico e classificazione acustica**

Il Comune di Ragusa persegue l'obiettivo della tutela della popolazione e dell'ambiente dai danni derivanti dall'esposizione al rumore.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), realizzato in attuazione del DPCM del 1/3/1991- *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*- della Legge n. 447/95 - *Legge quadro sull'inquinamento acustico* – e del *Decreto Regionale Assessoriale 11/09/2007* , suddivide il territorio comunale in aree omogenee o classi acustiche, zone nell'ambito delle quali vigono i valori limite stabiliti dalle norme in parola e dai successivi decreti attuativi.

### **Art. 2: Obiettivi della classificazione acustica**

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di accettabilità acustici da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell'allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- b) adottare i Piani di Risanamento acustico di cui alla L. 447/95;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa del Comune per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

### **Art. 3: Effetti della classificazione acustica sugli strumenti urbanistici**

L'adozione del P.C.C.A costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nella prassi amministrativa del Comune di Ragusa, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dalla Legge quadro n. 447/95.

Dalla data di adozione della classificazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al P.R.G.C. e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati al conseguimento ed alla salvaguardia dei valori limite acustici prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, dalla L. 447/95, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

#### **Art. 4: Particolari ambiti di applicazione della classificazione acustica**

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della classificazione acustica adottata.

L'Area portuale di Marina di Ragusa, ai fini turistico-ricreativi è soggetta ad un autonomo strumento di pianificazione e si è pertanto ritenuto di classificarla in classe IV, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97.

#### **Art. 5: Aggiornamento e revisione della classificazione acustica**

L'aggiornamento del P.C.C.A. costituisce l'obiettivo generale dell'ulteriore miglioramento del clima acustico complessivo del territorio comunale.

Esso viene di norma, se necessario, revisionato ed aggiornato ogni **cinque anni** mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta della Direzione Ecologia e Ambiente. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di revisioni generali al P.R.G.C. o di varianti specifiche;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani attuativi del P.R.G.C. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi ovvero nel caso dell'approvazione di Piani Particolareggiati, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di Recupero, Programmi di Riqualificazione ed ogni altro piano settoriale che comporti modifiche o previsioni urbanistiche;
3. nel caso che sia reso necessario dall'adozione di normative specifiche nazionali e/o regionali.

## **TITOLO II – Finalità generali per la tutela dall'inquinamento acustico**

#### **Art. 6: Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii., e secondo i criteri riportati nelle *"Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Siciliana"* (Decreto 11/09/07 dell'Assessore Territorio ed Ambiente).

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore come le attività e i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica o i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

Sono, inoltre, escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali, senza diffusione di rumore all'esterno, per la quale resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 81 dello 09.04.2008. e D.L. n. 195 del 10 .04.2006.

Per quanto riguarda gli allegati del presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi s'intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

## Art.7: Definizioni

Si definiscono:

- a) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- d) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; a ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- e) *impatto acustico*: procedura con la quale si valutano gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- f) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- g) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera f);
- g-bis) *sorgente sonora specifica*: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- h) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- i) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- l) *valore di attenzione*: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.
- m) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- n) *valore limite di immissione specifico*: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

I valori di cui alle lettere h), i), l), m) e n), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente.

In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

**Livello di rumore ambientale (LA)**: è il **livello di rumore** prodotto da tutte le sorgenti di **rumore** esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

**Il livello di rumore residuo (LR)** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Il **livello differenziale di rumore** è la differenza tra il **livello di rumore ambientale** (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di rumore che causa il disturbo) e il **livello di rumore residuo**.

### Art.8: Valori limite assoluti e differenziali

Per quanto riguarda i valori limite assoluti da rispettare, si fa riferimento ai valori limite di emissione(E), di immissione(I) di qualità(Q) (tabella A) e ai valori limite differenziali (tabella B) previsti dal D.P.C.M. 14.1 1997 di sotto riportati.

**Tabella A**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno (06,00-22,00)			Notturno (22,00-06,00)		
	E	I	Q	E	I	Q
	I - Aree particolarmente protette	45	50	47	35	40
II - Aree prevalentemente residenziali	50	55	52	40	45	42
III - Aree di tipo misto	55	60	57	45	50	47
IV - Aree d'intensa attività umana	60	65	62	50	55	52
V - Aree prevalentemente industriali	65	70	67	55	60	57
VI - Aree esclusivamente industriali	65	70	70	65	70	70

#### Valori limite differenziali da rispettare.

- I valori limite differenziali di immissione, tabella B, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
- Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
  - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

**Tabella B**

Livelli	Notturno (22:00-06:00)		Diurno (06:00-22:00)	
	Finestre aperte	Finestre chiuse	Finestre aperte	Finestre Chiuse
Ambientale	>40	>25	>50	>35
Differenziale	3 dB		5 dB	

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

### **Valori di attenzione**

I valori di attenzione, da rispettare, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella A allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

## **TITOLO III - Modalità ed adempimenti al fine del rilascio di permessi di costruire e autorizzazioni all'esercizio di attività nonché della redazione di strumenti urbanistici**

### **Art.9: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico**

L'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di titoli autorizzativi o atti equivalenti, sono subordinati, alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Relazione previsionale di Impatto acustico (Allegato 1);
- b) Valutazione previsionale di Clima acustico (Allegato 2);
- c) Valutazione previsionale dei Requisiti acustici passivi degli edifici (Allegato 3) e Relazione conclusiva (Allegato 4)

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica del precedente comma è del Settore V Ecologia e Ambiente.

La documentazione di cui sopra dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, di cui all'art. 6 c. 2 della L. 447/95 e ss.mm.i.i., che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali. Il Dirigente del Settore Ambiente si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

### **Art.10: Relazione previsionale d'impatto acustico (DPIA)**

La documentazione previsionale di Impatto acustico deve fornire, in maniera esaustiva, tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione di un progetto.

Qualsiasi permesso edilizio autorizzativo o atto equivalente, dovrà rispettare i valori limite previsti dalla Normativa Vigente.

A tal fine, i soggetti titolari di progetti o di proposte di interventi dovranno presentare apposita **Relazione Previsionale di Impatto Acustico** (allegato 1), che costituirà parte integrante delle istanze di concessione e/o autorizzazione per la realizzazione, potenziamento, modifiche delle opere sotto elencate:

- Aeroporti, avio superfici, eliporti.
- Discoteche, circoli privati, pubblici esercizi.
- Impianti sportivi e ricreativi.
- Attività industriali, artigianali di tipo produttivo o manifatturiero.
- Attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale.
- Attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi.
- Artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione.
- Ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
- Parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere.
- Cave.

- Impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento impianti di decompressione, ecc.
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaie.
- Strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Decreto legislativo n.285 del 30/4/1992, e successivi modifiche e/o integrazioni.
- Piani e programmi soggetti a V.I.A.-V.A.S.

La **Relazione Previsionale di Impatto Acustico** è altresì richiesta:

- ai titolari di ulteriori progetti di abilitazione all'uso degli immobili e per tutto quanto sopra, qualora non sia stata presentata al momento della richiesta di concessione edilizia;
- in caso di qualunque altro atto abilitante all'esercizio delle attività produttive

La Relazione previsionale di Impatto Acustico costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso è condizione indispensabile per l'efficacia del titolo edilizio autorizzativo.

L'assenza della stessa, dove questa sia prescritta, o di apposita documentazione sostitutiva quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano sorgenti sonore rumorose, la predetta relazione può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'esercizio.

Qualora in fase di verifica i valori limite fissati nel presente Regolamento non risultassero rispettati, Il Dirigente del Settore Ambiente provvederà ad emanare i necessari provvedimenti di diffida, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento di diffida, non venga attuato quanto previsto dal su citato atto di diffida, Il Dirigente del Settore Ambiente provvederà a trasmettere l'atto al Dirigente del S.U.E. per i necessari provvedimenti di revoca degli atti edilizi rilasciati.

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite riportati nel presente Regolamento.

### **Art.11: Relazione previsionale del clima acustico (VPCA)**

Gli atti di pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale esecutivi o settoriali, di iniziativa pubblica o privata, disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, nonché i Permessi di costruire o atti equivalenti, Permessi abilitativi all'uso di immobili e Autorizzazioni all'esercizio di attività o Denunce di Inizio Attività ovvero S.C.I.A., che prevedano le seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- b) ospedali, case di cura e di riposo;
- c) parchi pubblici urbani e extraurbani, in quanto la quiete costituisce elemento determinante per la loro fruizione;
- d) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività rumorose in elenco al comma 3 del precedente art.10 dovranno contenere in allegato la **Valutazione Previsionale del Clima Acustico** da redigere con le modalità di cui all'allegato 2.

La *Valutazione previsionale del clima acustico* è altresì richiesta relativamente al rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, o alla Denuncia di Inizio Attività o alla S.C.I.A., nelle seguenti casistiche:

- Ampliamenti di edifici residenziali realizzati fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere in elenco al comma 3 del precedente art.10.
- Riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambio della destinazione d'uso che rientrino nelle tipologie elencate nel precedente comma.

Nel caso di cambio della destinazione d'uso di un'unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, deve essere sempre garantito il rispetto dei valori limite di zona.

Le ristrutturazioni edilizie, restauro, risanamento del patrimonio edilizio esistente devono garantire nei limiti delle possibilità di intervento consentite dalla struttura originaria, il raggiungimento dei valori limite acustici previsti nella zona interessata e dovranno, comunque, garantire il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

L'assenza della "**Valutazione Previsionale del Clima Acustico**" è causa di diniego dei permessi o autorizzazioni di cui al comma 1, per carenza di documentazione essenziale.

### **Art 12: Valutazione Previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici**

La *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti, al fine di verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (allegato 3).

La predisposizione della *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative ad immobili adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali, cliniche, e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto, attività commerciali e pubblici esercizi.

Ove non è richiesto il permesso di costruire o atti equivalenti, la *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* deve essere predisposta all'atto di presentazione dell'istanza.

Per il rilascio di permessi di costruire relativi a ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, la *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* deve essere presentata limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti

La *Relazione Conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici*, costituita dalla documentazione finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, è una dichiarazione asseverata sulla base di collaudo acustico in opera, effettuato da un TCA inserito nell'ENTECA, o mediante autocertificazione sottoscritta dal direttore dei lavori. (allegato 4)

### **Art.13: Modalità di presentazione della documentazione e controllo (URBIX)**

La documentazione di cui agli artt. 7,8 e 9 del presente Regolamento deve essere presentata al SUE tramite piattaforma telematica URBIX o similare, il quale trasmetterà copia al Settore Ambiente che rilascerà in riferimento agli artt. 7,8 il parere di competenza.

La Relazione Conclusiva di cui all'art.9 deve essere allegata alla relazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, sarà presentata al SUE tramite piattaforma telematica URBIX o similare al Settore III Governo del Territorio-Servizio Edilizia Privata.

La mancata presentazione della documentazione di cui agli artt. 7,8 e 9 del presente Regolamento è causa di diniego del Permesso di Costruire o atto equivalente, per carenza di documentazione fondamentale

Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi la mancanza di tale documentazione deve essere adeguatamente motivata.

Qualora in fase di verifica, i valori limite indicati nel presente Regolamento, non risultassero rispettati, il Dirigente del Settore Ambiente ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

Il Dirigente del Settore Ambiente si riserva di esaminare la documentazione di cui agli artt.7, 8, e 9, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Il Dirigente del Settore Ambiente, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

#### **Art.14: Semplificazione delle procedure amministrative**

Al fine di semplificare le procedure amministrative, entro 30 gg. dall'adozione del presente regolamento, i Dirigenti dei Settori coinvolti nelle procedure di rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, ecc., impartiscono, di comune accordo, disposizioni atte ad evitare agli utenti sia l'aggravio del procedimento per la presentazione della documentazione acustica, sia il prolungamento dei tempi autorizzativi.

La verifica del mancato rispetto dei requisiti acustici, a fronte di una dichiarazione di conformità dell'edificio redatta secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, può determinare una violazione penale, imputabile al tecnico competente in acustica, e/o al progettista, e/o al direttore lavori e/o al costruttore, secondo quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n° 445/2000, dalle specifiche norme del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

## **TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI**

#### **Art. 15: Campo di applicazione/definizioni**

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente, qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno, di seguito elencate:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

***Le suddette attività rumorose devono rispettare i valori limite della classe a cui appartiene la relativa zona acustica e i valori limite differenziali all'interno degli ambienti abitativi limitrofi, o prospicienti la sede dell'attività, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. previsti all'art.8 del presente regolamento.***

Le attività, di sopra elencate, qualora rientrano tra i procedimenti Aua seguiranno l'iter previsto dal D.P.R. 13.03 2013, n.59 "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale".

### **Art. 16: Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati e discoteche. Semplificazione documentazione impatto acustico**

L'utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali è regolamentato dal Dpr 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

#### Semplificazione della documentazione di impatto acustico (allegato 5 e 5 bis)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

### **Art. 17: Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM 215/99**

Per i luoghi di intrattenimento danzante o luoghi di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215.

Resta fermo l'obbligo per le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo di presentare istanza per il rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti ed, in generale, di pubblico spettacolo al Questore di Ragusa.

### **Art. 18 Rumore prodotto da impianti tecnologici interni agli edifici**

Gli impianti tecnologici fissi, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza ed adibiti ad uso comune, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, impianti di sollevamento acqua, limitatamente al disturbo provocato all'interno degli edifici, non sono tenuti a rispettare i valori limite differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97. In ogni caso tutti gli impianti tecnologici, a funzionamento sia continuo sia discontinuo di un edificio, indicati nella sottostante tabella, devono rispettare i valori limite fissati dal D.P.C.M. del 05.12.97 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

### **Valori limite per gli impianti tecnologici**

Servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	+35 db(A) L <sub>Amax</sub> con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	+ 25 db(A) L <sub>Aeq</sub>

Le misure del livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore viene generato. Nel caso in cui un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, superi i valori limite indicati nella precedente tabella, il proprietario dovrà adottare soluzioni tecniche atte ad ottenere il rispetto della norma.

### **Art. 19: Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, aree mercato**

1. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
2. Lo spazzamento meccanico delle aree pubbliche è consentito dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Nelle aree utilizzate per attività varie (mercati, concerti, eventi, ecc.), l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
4. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito, nei giorni feriali;
  - dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30;
  - dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre
5. Nelle aree adibite a mercato, l'allestimento degli stand può avvenire a partire dalle ore 06:00, e l'area del mercato deve essere sgomberata entro le ore 15:00.

## **TITOLO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Art. 20: Campo di applicazione**

Sono regolamentate in questo titolo le attività rumorose di carattere temporaneo che si esauriscono in periodi limitati e/o legate ad ubicazioni variabili, limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, spettacoli viaggianti (Circhi, Giostre, Piccole attrazioni) svolti in specifiche strutture o in aree temporaneamente allestite, cantieri. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Tali attività possono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumorosità, previsti dal presente Regolamento, con le modalità di seguito indicate.

Le attività temporanee si intendono autorizzate qualora rispettino i valori previsti dalla normativa vigente.

Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, sono considerate temporanee le attività ripetitive che non hanno una durata superiore a 30 giorni l'anno.

Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate ai sensi della L.447/95 e tenendo conto, inoltre, delle "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Sicilia" ( Decreto 11/09/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente)

### **Art. 21: Aree destinate ad Attività di intrattenimento e spettacolo**

Le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi di cui all'art. 20 del presente Regolamento, per i quali è previsto il superamento dei valori limite della zona di appartenenza, devono svolgersi nei seguenti siti:

- **se all'aperto**
  - Piazza Libertà
  - Piazza San Giovanni
  - Piazza Duomo-Ragusa Ibla
  - Aree interne ai Campi sportivi
- **se al chiuso**
  - Pala Minardi
  - Pala Padua
  - Teatro Tenda

L'elenco di cui sopra, può essere modificato con atto del Consiglio Comunale, entro il 1° febbraio di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° aprile.

Le manifestazioni, autorizzate in deroga, che si svolgono nei siti suddetti, non devono sovrapporsi alle attività ordinariamente previste nei luoghi di culto, nei teatri, ecc., localizzati nel sito prescelto.

Le manifestazioni individuate nell'art. 20 del presente Regolamento possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al presente articolo, con le modalità indicate ai successivi articoli 22 e 23.

### **Art. 22: Orari, durata delle manifestazioni e limiti acustici per le aree indicate all'art. 21**

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee nei siti di cui all'art. 21, in deroga al rispetto dei valori limite della classificazione acustica, può essere autorizzato:

- dalle ore 09:00 alle ore 00:30 del giorno successivo. (allegato10)
- Per ogni sito, compreso nell'elenco di cui all'art. 21, possono essere concesse deroghe al superamento dei limiti previsti dalla zona acustica di appartenenza per un massimo di 10 eventi complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;

Non devono avere durata superiore a 2 giorni consecutivi o a 3 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese.

Il valore limite massimo di immissione sonora, in deroga ai limiti acustici nei siti individuati all'art. 17 è il seguente:

dalle ore 09:00 alle ore 22:00	<b>Laeq 80 dbA</b>
dalle ore 22:00 alle ore 00:30	<b>Laeq 75 dbA</b>

Oltre le ore 00:30 ritornano in vigore i valori limite della zona acustica di appartenenza (DPCM 01.03.1991). Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998" Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Resta comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rilasciare ulteriori specifiche deroghe per consentire lo svolgimento di manifestazioni organizzate da Enti pubblici o da privati di riconosciuto interesse per la cittadinanza.

### **Art. 23: Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui all'art. 21**

Per le manifestazioni che si svolgono **al di fuori delle aree, di cui all'art.21**, destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, sono previsti, in linea generale, come valori limite massimi quelli della zona acustica di appartenenza.

La documentazione previsionale di impatto acustico dovrà pertanto fare riferimento a questi limiti.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

*Qualora non fosse possibile, per dette aree, il rispetto dei valori limite massimi previsti dalla zona acustica di appartenenza, il titolare e/o il responsabile della manifestazione/evento potrà richiedere autorizzazione in deroga a tali limiti.*

### **Art. 24: Orari, durata delle manifestazioni e limiti acustici per le aree di cui all'art.23**

L'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato nella richiesta e la valutazione previsionale di impatto acustico, deve considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

In ogni sito\* al di fuori delle aree destinate a spettacolo (art. 21), possono essere concesse deroghe al superamento dei valori limite imposti dalla classificazione acustica comunale, per un massimo di 15 eventi complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Non devono avere durata superiore a n.2 giorni consecutivi o a n.6 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese.

Il valore limite massimo di immissione sonora, autorizzato in deroga, è il seguente:

dalle ore 09:00 alle ore 22:00	<b>L<sub>aeq</sub> 75 dbA</b>
Dalle ore 22:00 alle ore 00:30	<b>L<sub>aeq</sub> 70 dbA</b>

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Oltre le ore 00:30 ritornano in vigore i valori limite della classe acustica di appartenenza.

I valori limite sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini, con le modalità previste all'art. 8, e possono essere, anche, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici.

Gli spettacoli viaggianti (Circhi, Giostre, Piccole attrazioni) potranno utilizzare le aree individuate dal Settore Sport e Spettacolo e dovranno rispettare la durata, gli orari e i limiti acustici previsti nella autorizzazione in deroga.

*\*Si definisce "sito" l'area all'interno dei centri abitati (come definiti dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm), nella quale la manifestazione sia tale da non combinarsi acusticamente con la presenza di altri eventi simili, con un aumento delle immissioni sonore. Per manifestazioni temporanee al di fuori dei centri abitati il sito corrisponde sempre all'area occupata dalla manifestazione.*

### **Art. 25: Piccoli Spettacoli e trattenimenti nei pubblici esercizi**

Nell'ambito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulp (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal Regolamento di esecuzione, l'art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp ed è **stato, eliminato l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69** per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi,

stabilimenti balneari, fermo restando la necessità di presentare la S.C.I.A. presso il S.U.A.P ed esercitata con osservanza delle norme vigenti in materia.

Sono consentiti gli spettacoli e i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi, all'interno o all'esterno, allo scopo di attirare la clientela;

- **senza aumentare il prezzo della consumazione**
- **senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari** che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo.
- **non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti** per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
- **l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione** di alimenti e bevande;
- **l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito**, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliatura o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- **non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale** e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
- **che abbiano durata di un solo giorno**, che possono iniziare a qualsiasi ora della giornata, ma **devono terminare entro la mezzanotte**.

Per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento all'esterno del proprio locale, sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, il titolare dell'attività dovrà, inoltre, attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento Comunale Dehors.

Tali esercizi hanno, tuttavia, l'onere di due adempimenti indispensabili, relativi alla presentazione al comune della **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché della richiesta del **certificato di prevenzione incendi** per i locali che accolgono più di 100 avventori.

**Qualora lo svolgimento delle attività sopra citate prevede il superamento dei limiti acustici assoluti e differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi della Legge 447/95 n.447 art.6 comma 1 lettera h).**

**Potranno essere concesse deroghe ad ogni pubblico esercizio per un numero di cinque per anno, con un massimo di una per mese.**

**I limiti acustici e gli orari consentiti sono quelli riportati all'art.24 del presente regolamento.**

Gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all'art. 69 e accertamento di cui all'art. 80 del TULPS, sempre che rappresentino una attività **occasionale, accessoria e complementare** della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

## **Art. 26: Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee**

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, previo parere del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente, ove è conservato un registro delle deroghe per ogni zona del territorio comunale.

Le autorizzazioni in deroga possono essere di due tipi:

- Deroga di tipo semplificato;
- Deroga di tipo completo.

### **Deroga di tipo semplificato**

Le autorizzazioni in deroga di tipo semplificato sono rilasciate, previa presentazione della domanda, per manifestazioni temporanee al di fuori delle aree destinate a spettacolo di cui all'art. 23, con orario dalle ore 09:00 alle ore 00:30 in tutti i giorni della settimana e che abbiano una durata complessiva inferiore a 15 giorni. La documentazione da presentare, redatta da tecnico competente, iscritto all'elenco regionale, è la seguente:

1. Modello allegato al presente regolamento (Allegato 6);

2. Relazione tecnica acustica di cui all'art. 23 del presente regolamento;
3. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'evento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

#### **Deroga di tipo completo**

La documentazione da presentare, redatta da tecnico competente, iscritto all'elenco regionale, è la seguente:

1. Modello allegato al presente regolamento (allegato 8);
2. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e descrizione delle modalità di realizzazione;
3. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona;
4. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga:
  - la durata e l'orario della manifestazione;
  - i valori limite richiesti e le caratteristiche degli impianti elettroacustici utilizzati;

Le domande di deroga devono essere presentate almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività e nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura devono essere presentate 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

È facoltà del Settore Ecologia e Ambiente, nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente.

Nel provvedimento di autorizzazione, il Dirigente del Settore Ambiente potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti, in riferimento alla localizzazione del palco, all'orientamento delle sorgenti sonore, alla tipologia degli strumenti musicali, ecc.

### **Art. 27: Autorizzazioni in deroga per cantieri edili**

Sono regolamentate in questo articolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, che vengono svolte nel territorio comunale.

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività rumorose relative ai cantieri mobili temporanei può essere svolta in deroga al rispetto dei limiti prescritti dal presente regolamento; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non superiore a 2 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente medio misurato sul periodo temporale più disturbante di un'ora secondo le modalità descritte nell'Allegato B del DM 16 marzo 1998.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, al Dirigente del Settore Ambiente almeno 15 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza al Settore Ambiente a cura del richiedente.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Dirigente del Settore Ambiente potrà richiedere ad integrazione della pratica la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista dal sopra citato Allegato.

#### **A) Deroga di tipo semplificato per i cantieri edili**

Le deroghe di tipo semplificato vengono rilasciate per cantieri edili o assimilabili in aree di classe II,III, IV, V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, con durata complessiva inferiore ai 30 giorni consecutivi. Deve essere rispettato l'orario di sospensione e di fine attività ed i valori limite indicati nell'allegato 7. La documentazione da presentare, redatta da tecnico competente, è la seguente:

1. Modello allegato al presente regolamento (Allegato 7);
2. Relazione che attesti che i macchinari utilizzati siano conformi a quanto previsto per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
3. Copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
4. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
5. Pianta dettagliata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

#### **B) Deroga di tipo completo per i cantieri edili**

1. Modello allegato al presente regolamento (allegato 9);
2. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e descrizione delle modalità di realizzazione;
3. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga:
  - la durata del cantiere;
  - l'articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
  - i valori limite richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste;
  - una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazioni delle emissioni sonore, nonché copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
4. Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente, comprendente:
  - stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
  - stima dei livelli riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
5. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Dirigente del Settore Ambiente, esaminata l'istanza, entro 15 giorni del ricevimento della stessa, può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
6. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e gli impianti non considerati nella suddetta normativa dovranno essere mantenuti in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

#### **Art. 28: Limiti di immissione sonora e orari per deroghe cantieri temporanei**

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 27 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato B del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

- $L_{aeq} = 75 \text{ dB(A)}$  8:00-12:00 e 13:00-17:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

giorni prefestivi:

- $L_{aeq} = 75 \text{ dB(A)}$  8:00-12:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna sono imposte le specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. L'amministrazione può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione l'amministrazione può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A. e/o di personale interno e/o esterno qualificato.
3. L'amministrazione può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire all'amministratore la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate, previa istruttoria tecnico-amministrativa, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore V Ecologia e Ambiente.

### **Art. 29: Emergenze**

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di domanda; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocumento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

### **Art. 30: Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità**

Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 numero 262 "attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", si citano ai soli fini esemplificativi;

*Macchine da giardino:* l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 19 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

*Altoparlanti mobili:* l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali nel rispetto degli orari di cui all'ordinanza Comunale di riferimento.

*Cannoncini spaventapasseri:* l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

*Allarmi antifurto:* i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

### **Art. 31: Altre attività non disciplinate dalla L.447/95**

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 08:00 alle ore 21:00 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- dalle ore 07:30 alle ore 20:30 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

## **TITOLO VI - CONTROLLI, SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 32: Controlli**

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'ARPA, o da un Tecnico Competente in Acustica, inserito nell'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, individuato dall'Amm.ne Comunale.

### **Art. 33: Sanzioni e provvedimenti amministrativi**

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000,00 € a 20.000,00 €.
2. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 € a 10.000,00 €.
3. chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
4. chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
5. chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc..) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 2.000,00 per le manifestazioni e, ad € 500,00 al giorno per il cantiere edile.

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti. o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà dimostrare al Settore Ambiente di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione viene reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi, e l'attività continua a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi.

Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivi sarà emessa attività di sospensione, per un periodo di 30 giorni consecutivi.

### **Art. 34: Poteri del Sindaco**

Come espressamente previsto dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incombode con proprio provvedimento,

qualora le circostanze o altri fatti ne determinino la necessità. Rientrano altresì nelle competenze del Sindaco tutti gli atti ed i provvedimenti emanati in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano la generalità dei cittadini. Per l'effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il Sindaco può altresì avvalersi di professionisti abilitati, come espressamente previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. (Tecnici Competenti in Acustica).

### **Art. 35: Poteri dei Dirigenti**

Come espressamente previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti comunali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano specifiche situazioni, mirate alla corretta esecuzione delle prescrizioni di cui al presente regolamento. Per l'effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il competente Dirigente del Settore Ambiente può avvalersi di professionisti abilitati, come espressamente previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. (Tecnici Competenti in Acustica).

### **Art. 36: Entrata in vigore**

Il presente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

### **Art. 37: Abrogazione e validità**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme contenute negli atti, provvedimenti e ordinanze disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

# Allegato 1- art.10

## RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La *Relazione previsionale di Impatto Acustico* dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

1. descrizione dell'attività.
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata.
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
  - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
  - valutazione presuntiva del volume di traffico indotto dall'attività, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
  - indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando, se si tratti di attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori caratterizzati da discontinuità indicare la durata totale scorporandoli per il periodo diurno e per quello notturno; indicare anche quale fase di esercizio determina il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei valori limite di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei valori limite di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti.
8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
9. Contenuti degli elaborati cartografici:
  - a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
  - b) individuazione della relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento individuata secondo il criterio indicato al precedente punto 4;
  - c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
  - d) mappe e sezioni acustiche degli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.
10. Nel caso in cui la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

## ALLEGATO 2- art. 11

### VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

La *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* deve contenere tutti gli elementi che, per la specifica tipologia di insediamento, consentano di:

- a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei valori limite di immissione e dei valori di qualità.
- b) individuare la natura delle modifiche necessarie, ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i valori limite suddetti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, dovrà contenere:

1. una planimetria della situazione attuale dell'area, dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;
2. la misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
3. la descrizione della zona acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;
4. un'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla programmazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
5. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime dall'insediamento previsto;
6. nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
7. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai valori limite, un'analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i valori limite previsti o di ridurre l'entità del superamento ed una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, la *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

#### **In sede di progettazione preliminare:**

1. indicazione dell'ubicazione dell'opera, del suo orientamento, della sua altezza da terra, della rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
3. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo interessati; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i valori limite di zona;

#### **In sede di progettazione definitiva:**

1. valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata e il progetto di dettaglio;
2. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai valori limite fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97.

## **ALLEGATO 3 - art. 9**

### **VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

La *Valutazione Previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi* degli edifici comprende:

1. relazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico e, qualora prevista Relazione di Impatto Acustico e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione alle principali sorgenti di rumore esistenti nell'area;
2. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla loro destinazione d'uso, al fine di minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti interne ed esterne;
3. studio dell'isolamento della facciata dell'edificio in funzione della destinazione d'uso. Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno degli edifici esposti in facciata a livelli equivalenti, superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica, si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con o senza serramento;
4. scomposizione dell'edificio in singole unità da adeguare autonomamente ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica al fine di ridurre eventuali elevati livelli sonori provenienti da unità contigue;
5. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
6. confronto dei dati progettuali con i valori limite previsti dal DPCM 5 dicembre 1997;
7. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.
  - a) Il calcolo progettuale dovrà tenere conto delle perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo di previsione, sottolineando eventuali scelte procedurali.

E' facoltà del TCA effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, e in ogni caso dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali



che sono state attuate tecniche costruttive ed impiegati materiali idonei a garantire i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti dell'edificio e delle sorgenti sonore interne per le parti interessate dal progetto, indicati nella tabella B del D.P.C.M. del 05 dicembre 1997 per: (barrare l'ipotesi interessata)

- Categoria A: edifici a residenza o assimilabili;
- Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

Dichiara, inoltre, la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, il collaudo dei requisiti acustici passivi e il rispetto degli indici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

Data \_\_\_\_\_

IL TECNICO DICHIARANTE  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZA: Alla presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità**



del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"

1)  che l'attività ai sensi del D.P.R. n. 227/2011 è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, anche sotto forma di autocertificazione, in quanto:

- a)  rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/2011, Allegato B, al n° \_\_\_\_\_<sup>3</sup>;
- b)  rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/2011, Allegato B, al n° \_\_\_\_\_<sup>4</sup> e non utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

**Oppure:**

2)  che l'edificio di insediamento ricade in area di classe \_\_\_\_\_ del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente, approvato con atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

che l'attività ai sensi del D.P.R. n. 227/2011, e del Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetta all'obbligo di presentare la documentazione previsionale anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto:

- a)  Rientra nei casi previsti dal D.P.R. n. 227/2011, Allegato B, al n° \_\_\_\_\_<sup>5</sup> ed utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali non producendo comunque emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio;
- b)  Non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011, presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio;

**II) Qualora l'impresa NON rientri nella categoria delle P.M.I. la dichiarazione viene resa ai sensi dell'Art. 8 c. 5 L. 447/95**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 5 della L. 447/95

che l'edificio di insediamento ricade in area di classe \_\_\_\_\_ del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente, approvato con atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- c Che l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti;
- c Che non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi;
- c Che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
- c Che l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, nel caso di successive modifiche delle condizioni e dei dati sopra dichiarati, è necessario presentare nuova dichiarazione sostitutiva o la prevista documentazione di impatto acustico;

(Eventuale) Estremi documentazione redatta da tecnico competente in acustica \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oppure con dispositivo di firma digitale

<sup>3</sup> - Dichiarazione utilizzabile esclusivamente per le categorie di attività di cui ai punti: 1, 5, 6, 11, da 13 a 47.

<sup>4</sup> - Dichiarazione utilizzabile per le categorie di attività di cui ai punti: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12.

<sup>5</sup> Dichiarazione utilizzabile per le categorie di attività di cui ai punti: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12.

Allegati:

- Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatoria nel caso non venga utilizzato il dispositivo di firma digitale)

**NB:** *(art. 71 del D.P.R. 445/2000 e smi) L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.*

*Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.*

## **ALLEGATO 5 bis - art. 13**

**Elenco attività a bassa rumorosità ai sensi art. 4, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 contenuto nell'Allegato B - (previsto dall'articolo 4)**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
30. Lavanderie e stirerie.
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.

44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.

# ALLEGATO 6 - art. 26

## DOMANDA DI DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

(Manifestazioni temporanee al di fuori delle aree destinate a spettacolo indicate dal P.C.C.A.)

**(da presentare almeno 7 gg. prima della manifestazione)**

AL COMUNE DI RAGUSA  
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro:.....

(nome ente, ditta): .....

sede legale: .....

(via, n. civico, tel. fax): .....

comunica che .....

nei giorni dal .....al.....

in Ragusa, via.....n.....

con i seguenti orari .....

e nel rispetto dei valori limite di 75 dB(A) fino alle ore 22:00 e di 70 dB(A) fino alle ore 00:30, intesi come valori limite massimi di immissione dell'evento nel suo complesso, misurati in facciata ai recettori più disturbati, si svolgerà la manifestazione rumorosa a carattere temporaneo consistente in:  
.....  
.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del P.C.C.A. e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Ragusa e consapevole della responsabilità penale prevista dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità

### DICHIARA

di rispettare, durante lo svolgimento della manifestazione, i suddetti valori limite di immissione sonora e dichiara, altresì, di essere consapevole che l'inosservanza dei valori limite, comporterà, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 32 del presente regolamento e

### CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica acustica contenente: - descrizione dettagliata dell'impianto di diffusione sonora, utilizzato per l'evento; - un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo;
2. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'evento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il P.C.C.A.;
3. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95. In fede.

Data.....

Firma del dichiarante

# ALLEGATO 7 - art. 27

## DOMANDA DI DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

(da presentare almeno 7 gg. prima della manifestazione)

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree II,III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata inferiore ai 30 gg lavorativi)

AL COMUNE DI RAGUSA

DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro:.....

(nome ente, ditta): .....

sede legale: .....

(via, n. civico, tel. fax): .....

comunica che nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal .....al.....

in RAGUSA, via.....n..... con i seguenti orari (conformemente a quanto prescritto dall'art. 28 del presente regolamento)..... e nel rispetto dei valori

limite di 75 dB(A) come valori limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 70 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

.....  
.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Ragusa e, consapevole della responsabilità penale prevista dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

Di rispettare, durante l'attività lavorativa, i suddetti valori limite di immissione sonora e dichiara, altresì, di essere consapevole che l'inosservanza dei valori limite, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 32 del presente regolamento e

### CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei valori limite di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale e comunitaria prevede l'obbligo di certificazione acustica;
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

I documenti suddetti dovranno essere redatti da tecnico competente in Acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

In fede.

Data.....

Firma del dichiarante

# ALLEGATO 8 - art. 26

## DOMANDA DI DEROGA DI TIPO COMPLETO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (Manifestazioni temporanee al di fuori delle aree destinate a spettacolo indicate dal P.C.C.A.) (da presentare almeno 7 gg. prima della manifestazione)

AL COMUNE DI RAGUSA  
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....  
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro:.....  
(nome ente, ditta): .....  
sede legale: .....  
(via, n. civico, tel. fax): .....  
comunica che nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal .....al.....  
in RAGUSA via.....n.....  
con i seguenti orari ..... e nel rispetto dei  
valori limite di 75 dB(A) fino alle ore 22:00 e di 70 dB(A) fino alle ore 02:00, intesi come valori limite massimi  
di immissione dell'evento nel suo complesso, misurati in facciata ai ricettori più disturbati, si svolgerà la  
manifestazione a carattere temporaneo consistente in:  
.....  
.....Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale  
in materia, del P.C.C.A. e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune  
di Ragusa e, consapevole della responsabilità penale prevista dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 , nel caso di  
mendace dichiarazione, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica acustica contenente:
  - descrizione dettagliata dell'impianto di diffusione sonora utilizzato per l'evento;
  - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo;
2. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona ;
3. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga:
  1. la durata della manifestazione;
  2. l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;
  3. i valori limite richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste;
  4. Elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

I documenti suddetti dovranno essere redatti da tecnico competente in Acustica ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95. In fede

Data.....

Firma del dichiarante

## ALLEGATO 9 – art. 27

### DOMANDA DI DEROGA DI TIPO COMPLETO PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree II, III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per durata superiore ai 30 gg consecutivi)

(da presentare almeno 7 gg. prima della manifestazione)

AL COMUNE DI RAGUSA DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE

Il sottoscritto:.....  
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro :.....  
(nome ente, ditta): .....  
sede legale: .....  
(via, n. civico, tel. fax): .....  
comunica che .....  
nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal .....al.....  
in RAGUSA, via.....n.....  
con i seguenti orari (conformemente a quanto prescritto dall'art.27 del presente regolamento).....  
e nel rispetto di 75 dB(A) come valore limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 70 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività a carattere temporaneo consistente in:

.....  
..... Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del P.C.C.A. e di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Ragusa e consapevole della responsabilità penale prevista dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità

#### DICHIARA

di rispettare, durante l'attività lavorativa, i suddetti valori limite di immissione sonora e dichiara, altresì, di essere consapevole che l'inosservanza dei valori limite, comporterà, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.32 del presente regolamento e CHIEDE il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e descrizione delle modalità di realizzazione;
2. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona;
3. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga: 42 - la durata del cantiere; - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere; - i valori limite richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste; - una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazioni delle emissioni sonore, nonché copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.
4. Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente, comprendente: - stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti; - valutazione dei livelli riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

I suddetti documenti dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. dell'art. 2 della L. 447/95. In fede.

Ragusa, lì.....

Firma del dichiarante

# Allegato 10 – art 21

AL COMUNE DI RAGUSA  
Settore pianificazione e sviluppo del territorio  
cultura, turismo, sport e attività del tempo libero

## DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI (L. 26.10.1995 n° 447)

(Da presentare almeno 7 gg. prima della manifestazione)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in Comune  
di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

in qualità di:

- PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
- TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
- LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

della:

- ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_
- DITTA INDIVIDUALE \_\_\_\_\_
- SOCIETA' \_\_\_\_\_

sede legale in Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

Codice fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_,

indirizzo mail \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_

telefono cellulare \_\_\_\_\_

### Dati dell'attività oggetto della presente autorizzazione:

- L'attività verrà svolta nell'area indicata all'art. 21 del Regolamento Comunale \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ N°. \_\_\_\_ Comune di Ragusa

### CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga alle emissioni sonore per lo svolgimento della seguente  
manifestazione:

Ballo  Concerto  Teatro  Esposizione  Altro.....

Da svolgersi in data .....dalle ore.....alle  
ore.....

dal giorno ..... al giorno .....

**A tal scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste  
dall'art. 76 D.P.R. 245/2000:**

che la capienza complessiva massima durante la manifestazione sarà:

- Inferiore a 100 persone
- Compresa tra 100 e 200 persone
- Superiore a 200 persone

[ ] di rispettare il limite orario previsto dal Regolamento Comunale(art.21)

[ ] di rispettare il limite di emissioni sonore previsti dal Regolamento Comunale(art.21).

Data ...../...../.....

Firma .....

- Allegare copia di un documento d'identità

**SI AUTORIZZA**

**Il Sindaco**